



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Roma, vedi intestazione digitale

Prot. n. vedi intestazione digitale

Class 34.43.01/20.13.1/2019

Allegati:

Copie [ID_VIP:4848] Procedura di Via ai sensi dell'art. 23 del D. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativa al progetto di un impianto eolico costituito da 14 aerogeneratori, per una potenza complessiva pari a 72,8 MW e delle relative opere connesse, ricadente nei comuni di San Mauro Forte, Salandra e Garaguso tutti in Provincia di Matera;
Richiedente: Soc. ITW San Mauro Forte s.r.l.
Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP).

All

Ufficio di Gabinetto dell'On.
Ministro della Cultura
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

All

Ministero della Transizione Ecologica
Direzione generale per la crescita
sostenibile e la qualità dello sviluppo-
Divisione V – Sistemi di valutazione
ambientale
cress@pec.minambiente.it

c.p.c.

All

Ministero della Transizione Ecologica
Commissione Tecnica di verifica
dell'impatto ambientale - VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it

All

Segretariato Regionale del MiC
della Basilicata
mbac-sr-bas@mailcert.beniculturali.it

All

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per la Basilicata
mbac-sabap-bas@mailcert.beniculturali.it

All

Servizio II – Scavi e tutela del
patrimonio archeologico DG ABAP
mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it

All

Servizio III - Tutela del patrimonio
artistico, storico e architettonico
mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



*

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, relativo alla *“Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante *“Norme in materia ambientale”*;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ss.mm.ii. recante *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii. recante *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*;

VISTO l’art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che disciplina il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di *“Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”*;

VISTO l’articolo 1, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”* (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione *“Ministero per i beni e le attività culturali”* ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione *“Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”*, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, registrato presso la Corte dei Conti al n. 1-2971 del 30 agosto 2019, con il quale, a far data dal 6 agosto 2019, è conferito all’arch. Federica Galloni l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio;

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *“Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione *“Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”* sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione *“Ministero per i beni e le attività culturali”*, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169, pubblicato sulla G.U. 16 del 21/01/2020, entrato in vigore il 05/02/2020, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro”*



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

*

e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale*”;

VISTO che l'ex Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea (PBAAC) ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle “*Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.*” (Rev. 4 del 03/12/2013; http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche_tecniche_va_03122013.pdf);

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette “*Specifiche Tecniche*”, oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell'ex Direzione generale PBAAC, resa pubblica sul relativo sito istituzionale all'indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione “Normativa”, paragrafo “Archivio normativa”;

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione Generale PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, “*Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici*”, pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione “Normativa”, paragrafo “Archivio normativa”;

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione generale PBAAC n. 6/2010 del 19/03/2010, “*Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale*”, pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione “Normativa”, paragrafo “Archivio normativa”;

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione generale Belle arti e paesaggio n. 3/2016 del 12/01/2016, “*Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici*”, pubblicata sul relativo sito istituzionale all'indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione “Normativa”, paragrafo “Archivio normativa”;

VISTO l'articolo 6, comma 1 del Decreto legge n. 22 del 1 marzo 2021, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri,” (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.51 del 01-03-2021), convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), ai sensi del quale il “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” è ridenominato “Ministero della cultura”;

VISTO il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, che all'art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall'applicazione dell'art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D.Lgs 152/2006;

CONSIDERATO che la Società ITW San Mauro Forte s.r.l. con istanza prot. n. TW_SMF001 del 09/08/2019, acquisita agli atti di questa Direzione Generale con prot. n. 24094 del 04/09/2019, ha presentato, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006, come modificato con D. Lgs. 104/2017, istanza di Valutazione di Impatto Ambientale relativa al progetto indicato in oggetto;

CONSIDERATO che l'allora Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. n. 21976 del 29/08/2019, acquisita agli atti di questa Direzione Generale con prot. n. 23368 del 30/08/2019, ha comunicato che, a seguito delle verifiche della documentazione trasmessa, l'istanza è risultata procedibile e che, conformemente a quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 24 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., il Progetto, lo Studio di Impatto Ambientale, la Sintesi non tecnica, comprensivo del Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo nonché l'Avviso al pubblico corredo dello stesso sono stati pubblicati sul sito web dell'Autorità competente, alla pagina <http://www.va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7186/10349>;

CONSIDERATO che, l'istanza, riferita alla proposta di realizzazione di un *impianto per la produzione*



di energia da fonte eolica costituito da n. 14 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 5,2 MW, per una potenza elettrica complessiva pari a 72,80 MW localizzato nel Comune di San Mauro Forte, Salandra e Garaguso in Provincia di Matera, è stata formulata sulla base di quanto stabilito dal nuovo assetto normativo introdotto dal D.Lgs. n. 104/2017, che prevede l'attribuzione di competenza allo Stato in materia di VIA degli impianti eolici a terra superiori a 30 MW;

PRESO ATTO che, il progetto rientra nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto 2, lettera f, denominato "impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. m) del Regolamento di organizzazione di questa Amministrazione di cui al DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", pubblicato nella G.U. ser. Gen. N. 16 del 21 gennaio 2020, è la scrivente Direzione Generale l'organo qualificato ad istruire i procedimenti di valutazione di impatto ambientale e ad esprimere il parere per le successive determinazioni del Ministro;

CONSIDERATO che, questa Direzione generale con nota prot. n. 25645 del 18/09/2019 ha chiesto alla Soprintendenza competente di voler esprimere le proprie valutazioni nel merito e di formulare il parere endoprocedimentale di competenza;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 335 del 17/01/2021, acquisita al protocollo di questa Direzione generale al prot. n. 2372 del 21/01/2020, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata ha evidenziato la necessità di acquisire dalla società proponente documentazione integrativa ai fini della formulazione del parere di competenza;

CONSIDERATO, quindi che, con nota prot. n. 3186 del 27/01/2020, questa Direzione generale ha trasmesso la propria richiesta di documentazione integrativa;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 13068 del 25/02/2020, acquisita al prot. n. 7545 del 27/02/2020, l'allora Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha trasmesso la richiesta integrazioni di questa Direzione generale alla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS al fine di voler includere nell'eventuale propria richiesta di documentazione integrativa anche quella di questo Ministero, in considerazione del fatto che l'art. 24, comma 4, del D.Lgs 152/2006, come da ultimo modificato dal D.Lgs 104/2017, prevede che l'autorità competente possa per una sola volta richiedere al Proponente chiarimenti e integrazioni;

CONSIDERATO che, con nota del 25/02/2020, acquisita al prot. n.7556 del 27/02/2020, la società proponente ha trasmesso la documentazione integrativa volontaria in riscontro alla richiesta di questo Ministero, di cui alla predetta nota prot. n. 3186 del 27/01/2020;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 38568 del 26/05/2020, acquisita al prot. n. 16284 del 27/05/2020, l'allora Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha comunicato l'avvenuta pubblicazione delle integrazioni volontarie trasmesse dalla società proponente;

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento di VIA, sono pervenute le seguenti osservazioni, pubblicate sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:

- Osservazioni del Comune di San Mauro Forte in data 20/11/2019 (prot. m_ante. DVA-2019-0030298 del 20/11/2019);
- Osservazioni dell'Associazione Antigone 2 Oppido Lucano (prot. m_ante. DVA-2019-0028354 del 29/10/2019);
- Osservazioni del Comune di San Mauro Forte (prot. m_ante. VA-2019-0028159 del 25/10/2019);

CONSIDERATO che, dall'esame delle osservazioni sopra citate, per quanto attiene agli aspetti di



competenza, si possono richiamare, in sintesi, le seguenti principali argomentazioni:

- Il **Comune di San Mauro Forte** ha evidenziato una carenza documentale sia in riferimento nell'analisi dell'impatto visivo prodotto dall'impianto in esame in relazione agli aspetti paesaggistici, sia in riferimento all'individuazione delle interferenze fra gli aerogeneratori di progetto e le aree vincolate presenti. Si rappresentano anche contrasti rispetto a: Legge Regionale n. 54 del 2015 in quanto l'impianto eolico si inserisce in area agricola di pregio; presenza nelle immediate vicinanze di un'area vincolata ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 42 del 2004;
- l'**Associazione Antigone 2 Oppido Lucano** rileva, in particolare la mancanza di opportuna documentazione fotografica rispetto ai centri storici dei comuni interessati dall'intervento e in riferimento ai beni vincolati presenti nell'area, evidenziando come l'impatto di aerogeneratori alti 230 m. possa essere percepito anche a grandi distanze e a partire dalla *Collina materana*, area sottoposta a vincolo paesaggistico; si ribadisce inoltre che la realizzazione dell'intervento in oggetto si porrebbe in contrasto con la necessità di salvaguardare e tutelare il paesaggio agricolo e naturale;

PRESO ATTO di quanto rappresentato dalle summenzionate osservazioni del pubblico;

CONSIDERATO che Società ITW San Mauro Forte s.r.l. ha trasmesso le proprie controdeduzioni alle Osservazioni da parte del pubblico pervenute;

VISTO e CONSIDERATO che, per quanto attiene al quadro programmatico:

l'istituzione del "**Distretto di turismo Rurale le Terre di Aristeo**" (D.M. MiBACT 08/03/2016, n. 129 e successivo D.M. 29/12/2017 n. 594), di cui i territori dei comuni di San Mauro Forte e Salandra fanno parte, si prefigge, tra gli obiettivi da perseguire:

- *di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale ed internazionale per accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto;*
- *di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni";*
- gli obiettivi su richiamati coincidono ed integrano quelli definiti dalla Regione Basilicata nel **Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020** a sostegno dello sviluppo del settore e del territorio delle Comunità ricomprese nella perimetrazione del su citato "*Distretto di turismo rurale*" e sono considerati prioritari e strategici specialmente, per la presenza nei perimetri individuati, di tutte o parte delle diverse "*Aree interne della Regione*";
- il "**Piano Strategico di Sviluppo del Turismo 2017-2022**" (PST), elaborato dal Comitato Permanente di Promozione del Turismo, con il coordinamento della Direzione Generale Turismo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, al fine di dare operatività all'indirizzo strategico e dotare di una visione unitaria "*l'Italia del turismo e della cultura*", pone, con un orizzonte temporale di sei anni (2017-2022), il settore turistico al centro delle politiche di sviluppo del Paese valorizzando le attività di analisi e indirizzo già realizzate in tema di innovazione e rilancio del turismo:
 - come "**Obiettivo Generale A – Innovare, specializzare ed integrare l'offerta nazionale**", al fine di ampliare l'offerta turistica nazionale per renderla più sostenibile e più competitiva rispetto alle dinamiche in atto, **mira al pieno utilizzo del vantaggio competitivo legato alla pluralità e alla varietà di patrimoni culturali, naturali, antropologici e di altra natura, espressi anche attraverso le competenze, i saperi, i talenti e le tradizioni locali;**
 - in linea con gli orientamenti europei, il PST promuove un approccio integrato al turismo perseguendo **la fruizione responsabile dei contesti paesaggistici diffusi, quali le aree protette terrestri e marine e le aree montane e rurali, e le relative produzioni agroalimentari;**
- Il medesimo PST, tra le azioni a sostegno della "**strategia nazionale per i parchi, le aree protette, aree rurali e aree interne**" (punto A.2.4) afferma che:



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

- **per le destinazioni – quali le aree rurali, protette, interne e i parchi –** caratterizzate da un'importante dotazione di risorse territoriali, ma che non hanno ancora sviluppato una capacità di offerta turistica adeguata, nell'ambito della Strategia nazionale per la biodiversità, il turismo risulta una leva importante per il rilancio della loro economia;
- è, pertanto, indispensabile l'integrazione con le altre "filieri" presenti sui rispettivi territori, **con particolare riferimento alla filiera paesaggio-natura-agricoltura-cultura che punta alla valorizzazione integrata di risorse paesaggistiche e naturali, produzione agro-alimentare di qualità e di un patrimonio culturale riconosciuto;**
- **a livello regionale, il Piano Turistico Regionale (PO FESR Basilicata 2007-2013), evidenzia come:**
 - lo stesso patrimonio delle tante chiese e tradizioni religiose, per quanto significativo e in certi casi straordinario (come per le chiese rupestri) non è sufficiente a definire il tratto 'dominante' della regione: valori riconosciuti e considerati "sopra soglia", ossia di significativa rilevanza sono invece quelli legati all'idea di un territorio caratterizzato da una natura preservata, **da un mix suggestivo di piccoli e caratteristici borghi in più che gradevoli spazi rurali, in una parola dal paesaggio culturale lucano;**
 - la prospettiva è quella di dar vita a un disegno di economia della cultura, e dunque a nuove filiere di sviluppo locale, dove **paesaggio storico, natura, storia e cultura divengono emozioni, comunicazione, conoscenza, intrattenimento, spettacolo, la prima necessità è quella che a partire dal potenziamento dell'esistente si articola in un primo insieme di grandi attrattori;**
- in questa visione:
 - il paesaggio riveste un ruolo fondamentale nella strategia di valorizzazione turistica sostenibile come elemento unificatore degli elementi di attrazione materiali e immateriali;
 - il paesaggio inteso in senso lato identifica e diversifica i territori italiani e può essere considerato come l'attrattore strategico in grado di attirare nuovi flussi e redistribuirli sul territorio, mitigando la polarizzazione verso le destinazioni canoniche;
 - le innovazioni, per rispondere alle esigenze della domanda, richiedono anche di innovare la permeabilità fisica e culturale dei luoghi: cammini storici, itinerari culturali, sentieri, messa a sistema di "itinerari culturali" del Consiglio d'Europa diventano il presupposto per un'innovazione della fruizione del paesaggio in chiave turistica che si coniuga con il riutilizzo del patrimonio edilizio storico e tradizionale diffuso e sottoutilizzato e con la promozione delle specificità e qualità dei prodotti alimentari e della cultura materiale e immateriale dei luoghi;

TENUTO CONTO che, sulla base di una nuova consapevolezza del peso crescente che va assumendo il turismo e delle possibilità di ulteriore sviluppo dell'intera filiera, la riforma in atto del quadro normativo di riferimento per il riordino del sistema turistico regionale, persegue:

- il passaggio da una visione settoriale a una di sistema;
- l'integrazione tra i diversi attori e fattori che concorrono a definire il sistema turismo, coordinamento delle azioni e delle iniziative per superare frammentarietà e disarticolazione della spesa;
- nuovi modelli di governance e individuazione dei sistemi turistici locali, come esiti di un percorso di riorganizzazione e promozione territoriale;
- l'impegno delle politiche pubbliche è, innanzitutto, rivolto a **migliorare i fattori di contesto, a preservare il paesaggio naturale e culturale, rafforzare la dotazione delle risorse disponibili anche per un "utilizzo turistico eco-compatibile", nella prospettiva più ampia di un armonico sviluppo locale,** per accrescere i fattori di attrattività e competitività complessiva della Basilicata;

CONSIDERATO, inoltre, che, dai risultati di una inchiesta effettuata nel 2007 su 14 giornalisti, italiani e stranieri, specializzati sul turismo, il punto di vista degli opinion leaders sui punti di forza e debolezza della Basilicata, vengono indicati, tra i punti di forza, il fascino del "paesaggio preservato" e della "piccola" regione a dimensione umana, i luoghi ancora da scoprire, e una enogastronomia apprezzata a partire dall'Aglianico del Vulture come un paradiso sinonimo di libertà e di spettacolo;

CONSIDERATO che,



A

- il principio secondo cui, il paesaggio, con l'evoluzione concettuale consolidatasi negli ultimi anni e che ha avuto la sua consacrazione nella Convenzione Europea del Paesaggio sottoscritta a Firenze nel 2000, costituisce "... una determinata parte di territorio, così come viene percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e delle loro interrelazioni" (art. 1 lettera a), e, in quanto tale, un fattore importante per il benessere sociale ed una risorsa per lo sviluppo sostenibile, nonché un patrimonio culturale di ogni territorio da tramandare alle future generazioni;
- nei nuovi scenari **del governo del territorio rurale** per un uso sostenibile delle risorse agricole e conformemente a quanto previsto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio:
 - **la qualità paesaggistica non viene riferita esclusivamente ai bei paesaggi naturali con elevate valenze ambientali, ma anche ai paesaggi agrari, che risulterebbero caratteristici nella definizione dell'identità di un determinato territorio;**
 - **in molti contesti, un determinato territorio si identifica proprio con il suo paesaggio agrario quale bene collettivo da tutelare e, contemporaneamente, come funzione di produzione di esternalità positive attribuita all'agricoltura;**

CONSIDERATO che, con particolare riferimento ai **"paesaggi rurali storici"**:

- l'attenzione per il paesaggio è legata ad una profonda evoluzione della società e delle politiche dello sviluppo rurale, passate da un approccio settoriale, caratterizzato da interventi di tipo puntuale, ad una concezione che valorizza la **dimensione territoriale**, per la quale è necessario lo sviluppo di un «progetto di territorio», per il quale il paesaggio si presenta oggi come un paradigma di riferimento più efficace rispetto alle sole istanze produttive o ambientali, offrendo un punto di riferimento molto più vicino ai reali valori espressi dal nostro territorio;
- il mantenimento di colture che mostrano persistenze storiche plurimillinarie, mantenendo le loro funzioni produttive e grandi valenze estetiche, il ruolo crescente di fenomeni quali il turismo rurale e l'interesse per la qualità della vita abbinata al territorio rurale, rivelano non solo l'attenzione del coltivatore alle sue radici storiche, ma anche il crescente interesse della popolazione che intende così riallacciare i suoi legami con la terra, sfaldati dalla modernità;

CONSIDERATO e VALUTATO, inoltre, che dal "Primo Rapporto sullo Stato del Paesaggio Rurale", elaborato a cura della segreteria tecnico-scientifica per il sostegno delle attività dell'Osservatorio Laboratorio del Paesaggio e dei Beni Culturali (CULTLAB) – dell'Università degli Studi di Firenze (Settembre 2018) – emerge come:

- i paesaggi rurali, indissolubilmente legati alle pratiche tradizionali mantenute e trasmesse da generazioni di produttori (agricoltori, pastori e boscaioli) costituiscono complessi sistemi basati su tecniche ingegnose e diversificate che hanno fornito un contributo fondamentale alla costruzione ed al mantenimento del nostro patrimonio storico, culturale e naturale, rappresentando il continuo adattamento a condizioni ambientali difficili, fornendo molteplici prodotti e servizi, contribuendo alla qualità della vita e producendo paesaggi di grande bellezza;
- in tema di **vulnerabilità del paesaggio**, i dati relativi alla realizzazione di centrali eoliche sollevano un caso di grande attualità: le tendenze attuali volte allo sviluppo delle energie rinnovabili nel nostro paese sembrano spesso scordare che il patrimonio paesaggistico nazionale contribuisce al progresso dell'umanità, all'economia e alla qualità della vita in misura maggiore, rispetto al contributo che le centrali eoliche possono dare alla soluzione del problema energetico e della mitigazione del riscaldamento climatico;
- fermo restando la necessità di trovare una soluzione ai problemi energetici, gli ambiziosi progetti di centrali eoliche portati avanti da Regioni con vasti patrimoni paesaggistici, dovrebbero tenere conto dell'impatto negativo sul patrimonio paesaggistico;

CONSIDERATO che la tutela dei paesaggi rurali tradizionali può essere garantita solo se:

- le comunità locali riconoscono il loro valore culturale e identitario;
- la tutela diviene uno strumento per migliorare la redditività dei fattori produttivi impiegati in



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

agricoltura (in particolare del lavoro);

CONSIDERATO che tra gli strumenti per migliorare la redditività dei fattori produttivi impiegati in agricoltura tramite la valorizzazione dei paesaggi rurali tradizionali vengono individuate:

- l'acquisizione di potere di mercato per le **produzioni agro-alimentari legate al paesaggio tradizionale** (introduzione di un marchio);
- **lo sviluppo del turismo rurale** e individuazione di strumenti per il riconoscimento delle relazioni di complementarità esistenti tra turismo, agricoltura e **conservazione del paesaggio tradizionale**;
- l'erogazione da parte dei Piani di Sviluppo Rurale di **incentivi mirati alla gestione e manutenzione dei paesaggi tradizionali**;
- l'individuazione di percorsi tecnologici innovativi compatibili con la conservazione del paesaggio tradizionale;

CONSIDERATO che con D.M. 10-9-2010 (G.U. 18/09/2010 n. 219) del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero per i beni e le attività culturali, sono state approvate le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" previste dall'art. 12, comma 10 del D.Lgs. n. 387/2003, che, in particolare alla parte IV "Inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio – Punto 16.1 dei "Criteri generali", prescrivono di assicurare:

- alla lettera e) "una progettazione legata alle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento; con riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio";
- al punto 16.4 che "Nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale";

CONSIDERATO che, in materia di "Tutela, governo ed uso del territorio" la Legge regionale della Basilicata 11 agosto 1999, n. 23, all'art. 12 bis stabilisce che "la Regione, ai fini dell'art. 145 del D. Lgs. n. 42/2004, redige il **Piano Paesaggistico Regionale** quale unico strumento di tutela, governo ed uso del territorio della Basilicata sulla base di quanto stabilito nell'Intesa sottoscritta da Regione, Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare";

CONSIDERATO che, a tal fine:

- il quadro normativo di riferimento per la pianificazione paesaggistica regionale è costituito dalla Convenzione europea del paesaggio (CEP) sottoscritta a Firenze nel 2000, ratificata dall'Italia con L. 14/2006 e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. n. 42/2004 che impongono una struttura di piano paesaggistico evoluta e diversa dai piani paesistici approvati in attuazione della L. 431/85 negli anni novanta;
- le attività di elaborazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), avviate sulla base del Protocollo di intesa sottoscritto il 14 settembre 2011 tra MiBACT, MATTM e Regione Basilicata e coordinate dal Comitato Tecnico istituito con Determinazione Dirigenziale n. 7502.2012/D.01284 del 19/09/2012 del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione, sono tuttora in corso;
- in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, c. 4 dell'Intesa di copianificazione, a seguito della costituzione nel 2012 di un apposito gruppo di lavoro interistituzionale è stato elaborato un documento



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

per la **“individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”**, approvato dal Comitato Tecnico Paritetico in data 03/10/2013;

- tale documento è stato recepito con **Legge Regionale 30 dicembre 2015, n. 54** *“Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.9.2010”*;

TENUTO CONTO che il **“Documento programmatico per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR)”**, validato nella seduta del Comitato Tecnico Paritetico del 27 novembre 2018, nel definire lo scenario strategico del PPR:

- nel farsi interprete del profondo connubio dell'uomo con la sua terra, si pone come obiettivo strategico la tutela e la valorizzazione dello spazio rurale multifunzionale e della sua diversità paesaggistica, nell'imprescindibile legame con le forme del sistema insediativo urbano;
- per recuperare l'attenzione **al territorio rurale** letto nel suo significato valoriale della comunità lucana, afferma alcuni principi fondamentali quali il riconoscimento della **centralità del territorio rurale** nella storia della comunità lucana partendo dal convincimento che lo spazio rurale rappresenta nel suo complesso un bene pubblico e la sua conservazione e valorizzazione deve essere il grande progetto di sviluppo sostenibile di un bene pubblico;
- l'importanza della multifunzionalità del **territorio rurale e aperto** deriva dalla sua capacità di produrre un flusso di beni e servizi utili alla collettività nel suo insieme, legati non solo alla produzione primaria (alimenti, legno, fibre, biomasse), ma anche alla ricostituzione delle risorse di base (aria, acqua, suolo), alla conservazione degli ecosistemi, della biodiversità, del paesaggio, al turismo, alle occasioni di ricreazione e vita all'aria aperta, al mantenimento di stili di vita, culture, tradizioni locali;
- **il territorio rurale costituisce l'elemento identificativo e percettivo dell'essere della comunità lucana** e la sensibilità diffusa di attaccamento alla terra (non nel significato astratto del termine ma in senso filosofico di spazio con cui la comunità si identifica, con cui ha un rapporto partecipe, familiare, è dimora materna) è esigenza di conservazione o di resilienza;
- al di là delle definizioni, **l'immagine dominante della Basilicata è legata al suo esteso spazio rurale, inteso come luogo di dialogo tra spazio costruito e territorio aperto;**
- questo grande spazio, nel tempo custode e segno evidente del passaggio della storia delle vicende umane, del forte contrasto tra natura, agricoltura ed attività antropiche nella storia economica e politica regionale, si caratterizza, nelle diverse porzioni geografiche, **come una molteplicità di paesaggi in un alternarsi di tipologie** di habitat naturali e seminaturali, di trame colturali, mosaici complessi a diversi gradi di concentrazione, **centri abitati dalla leggibile matrice storica degli insediamenti e della rete infrastrutturale che segnano lo spazio rurale;**
- spazio rurale da declinare al plurale, territori diversi, ciascuno dei quali ha un suo sistema produttivo, le sue filiere, i suoi prodotti di qualità;
- con questo esteso ambiente agro naturale si relazionano i centri abitati, arroccati o adagiati, a costituire un fragile sistema insediativo riccamente connotato di identità storica;
- tra i due sistemi permangono spazi di transizione, in alcuni casi sede di un mosaico paesaggistico ancora variegato (campi arati e giardini), in altri caratterizzati da dismissione di colture e da abbandono, comunque occupati da un fitto reticolo di relazioni (viabilità storica, tratturi, sentieri), di segni testimoniali dell'attività agricola (cantine, cellari, palmenti), di architetture rurali disseminate lungo il corso dei fiumi (mulini per la macinazione, piccoli opifici, casoni, case rurali, masserie) che



rimandano codici di rappresentazione specifica delle comunità locali;

CONSIDERATO che, sulla base di tali presupposti, il PPR intende fare un percorso di conoscenza, ricostruzione, conservazione, riappropriazione di qualità e di valorizzazione in rete della ricchezza di segni di tale patrimonio rurale storico nella consapevolezza, in primo luogo, che:

- la continua espansione delle aree urbanizzate pone la necessità di **contenere i consumi di suolo, la dispersione insediativa e la frammentazione dello spazio rurale, con la sua banalizzazione e il rapido declino della sua multifunzionalità;**
- **la proliferazione indiscriminata delle reti energetiche rinnovabili (soprattutto eolico)** che hanno già invaso i profili collinari, impongono, con la ristrutturazione dell'agricoltura che conduce ad una sempre più marcata differenziazione dei sistemi agricoli a scala territoriale, **una irreversibile semplificazione a senso unico dei contesti rurali;**

CONSIDERATO e VALUTATO che tutti questi processi producono modificazioni veloci dei paesaggi culturali della Basilicata, che devono essere valutate, indirizzate, governate con **l'obiettivo di preservare la dotazione dei beni comuni fondamentali della comunità lucana, quali le terre, gli ecosistemi, i paesaggi, e che, in conseguenza di tale visione territoriale, il Documento Programmatico del PPR individua tra gli obiettivi prioritari il "Mantenimento o ricostruzione di qualità dei paesaggi" mediante:**

- la conservazione e tutela della biodiversità (*buono stato di salute del paesaggio*);
- il contenimento del consumo di suolo e di paesaggio, dovuto sia per l'espansione delle aree urbane e per fenomeni di frammentazione del territorio, **sia per le trasformazioni dell'ambiente prettamente rurale a causa dell'uso delle terre agricole per la produzione di energia con l'insediamento di grandi complessi produttivi-energetici (fotovoltaico a terra ed eolico);**
- la Creazione di reti: a) infrastruttura verde come rete ecologica e di fruizione; b) patrimonio in rete;

RILEVATO, inoltre, che, nel medesimo "Documento programmatico per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR)", in merito alla **localizzazione degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, si evidenzia come:**

- i dati attuali relativi agli obiettivi produttivi di energia elettrica da fonti rinnovabili, riportano che la Regione Basilicata ha autorizzato la costruzione e l'esercizio di impianti eolici, fotovoltaici, idroelettrici e da biomasse per una potenza in totale superiore a quella prevista dal Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR) a tutto il 2020, superando la quota attribuita dal Governo con il *burding sharing* avendo consentito con la L.R. n.8/2012 l'aumento del 50% della soglia obiettivo di potenza (che pertanto diventa di 2.157 MW), collocandosi in tal modo al primo posto in Italia per produzione di energia da fonti rinnovabili;
- la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili della Regione Basilicata come risulta da alcune fonti ufficiali è attualmente pari a 2.450 GWh/anno corrispondente all'87% di quella complessiva pari a circa 2.805 GWh/anno, mentre quella prevista dal PEAR corrispondente al fabbisogno interno relativa all'anno 2020 è pari a 3.827 GWh/anno con un deficit produttivo stimato di energia di 1.022 GWh/anno, corrispondente al 26 % da importare dall'esterno;
- A trainare l'ottima performance della Regione Basilicata è principalmente l'energia elettrica derivante dagli impianti eolici con una produzione di 3.467 kWh e dal fotovoltaico con 890 kWh prodotti per abitante;

CONSIDERATO e VALUTATO che,

- è indubbio che la forte concentrazione di installazioni di apparati tecnologici di rilevanti proporzioni, chiaramente percepibili nel territorio rurale, in taluni contesti ad elevata sensibilità paesaggistica e percettiva, hanno prodotto, a secondo della intensità e concentrazione, nuovi paesaggi caratterizzati da notevoli alterazioni delle visuali e dei tratti identitari dei luoghi;
- questa critica situazione e l'aggiornamento del PEAR al 2020, nelle more della approvazione del Piano Paesaggistico Regionale, pongono la necessità di operare una ponderazione comparativa tra interessi pubblici e privati, l'interesse pubblico allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile e la tutela ambientale e la tutela del paesaggio;



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



- in particolare, per quanto attiene agli impianti eolici e fotovoltaici, se da un lato producono energia “pulita” senza inquinare l’ambiente, dall’altro rischiano di danneggiare il paesaggio oltre che sotto il profilo estetico-percettivo e dell’impatto visivo anche del consumo di suolo, **se si pensa alle modifiche indotte dall’infrastrutturazione ed alla conseguente frammentazione del suolo agricolo ad essi connesse, pregiudicando in maniera irreversibile una migliore allocazione della risorsa territorio;**

CONSIDERATO che, per quanto attiene al quadro progettuale ed ambientale:

con nota prot. n. 6103 del 31/05/2021 la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata**, ha espresso il proprio parere endoprocedimentale che di seguito si riporta integralmente:

< In riferimento al progetto in argomento,

- facendo seguito alla richiesta della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Servizio V - prot. DG-ABAP_SERV V n. 25645-P del 18/09/2019 (prot. MIBAC-SABAP-BAS n. 9677-A del 14/10/2019);
- vista la documentazione progettuale e le integrazioni trasmesse dalla società ITW San Mauro Forte S.r.l. su richiesta di codesta Direzione Generale;
- considerato che il progetto di parco eolico proposto prevede l’installazione di 14 aerogeneratori da 5,2 MW, per una potenza complessiva di 72,8 MW;
- visto il D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii. Parte III – Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- visto il D.M. 10/9/2010, Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;
- considerato che, con l’entrata in vigore della L.R. n. 54 del 30/12/2015 (e ss.mm.ii.) sono stati individuati i criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010,

questa Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, rappresenta quanto segue:

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL’AREA OGGETTO D’INTERVENTO

1.1. Beni paesaggistici

1.1.a. indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:

Parco Naturale "Gallipoli-Cognato delle piccole Dolomiti Lucane", nel Territorio comunale di: Calciano-Accettura-Oliveto Lucano. Vincolo Legge 29/06/1939 n. 1497 e D.M. 21/09/1984 punto 2 con D.M. 18/04/1985 suppl. n. 44 alla G.U. n. 120 del 23/05/1985. Il parco dista circa 7 km dall’impianto in progetto.

1.1.b. indicazione dell’esistenza di aree vincolate ope legis ai sensi dell’articolo 142 del Codice:

D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera c:

- Fiume Cavone e Torrente la Salandrella;
- Fosso Vallone (corso d’acqua);
- Vallone Cannito (corso d’acqua);
- Vallone Praticello (corso d’acqua);
- Torrente Misegna;
- Vallone di Santa Varva (corso d’acqua).

D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera f:

Parco Naturale "Gallipoli-Cognato delle piccole Dolomiti Lucane";

1.2. Beni architettonici

1.2.a. dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

- Ex Monastero dei Francescani Minori Osservanti con annessa chiesa dedicata a S. Pietro, Craco (D.D.R. n.86 del 02.07.2013 E D.D.R. n.221 del 21.11.2013);
- Castello di Uggiano (Ferrandina), D.M. 04.02.71;
- Palazzo Centola (Ferrandina), D.M. 11.11.81 - vincolo diretto D.M. 12.11.81;
- Palazzo La Capra (Ferrandina), D.M. 09.09.81 - vincolo indiretto D.M. 10.09.1981 - zona di rispetto;
- Palazzo Rago (Ferrandina), D.M. 09.11.81 - vincolo diretto D.M. 10.11.1981 zona di rispetto;
- Palazzo D’Amato Cantorio (Ferrandina), D.M. 13.11.78;
- ex Convento S. Chiara (Ferrandina), D.M. 20.02.79 vincolo diretto - D.M. 20.02.1979 zona di rispetto - Declaratoria del 26/03/1979;
- Convento S. Francesco (Ferrandina), D.M. 04.12.79 vincolo diretto - Declaratoria del 06.06.1979 - zona di rispetto D.M. 15.02.80;



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

- ex Stazione di Posta (Ferrandina), Declaratoria del 16.01.79;
- Convento dei Cappuccini (Ferrandina), D.D.R. 29.01.2002;
- Palazzo Lisanti (Ferrandina), D.D.R. 08.09.05;
- ex Ciminiera e Filanda Scorpione (Ferrandina), D.D.R. 09.02.05;
- Palazzo Scorpione (Ferrandina), D.D.R. 01.04.2004;
- Palazzo Moles (Garaguso), D.D.R. 05.08.2002 modificato con D.D.R. 10.02.2010;
- Palazzo Revertera (Garaguso), D.D.R. 12.05.2003;
- Palazzo Spaziante (Salandra), D.M. 20.05.82 - D.M. 21.05.82;
- Palazzo Motta (Salandra), D.M. 27.01.88;
- Chiesa del Rosario (San Mauro Forte), D.D.R. n. 184 del 22.10.2014;
- Chiesa di San Rocco (San Mauro Forte), D.D.R. n. 185 del 22.10.2014;
- Chiesa di Santa Maria Assunta (San Mauro Forte), D.D.R. n. 183 del 22.10.2014;
- Chiesa SS. Annunziata (San Mauro Forte), D.D.R. n. 186 del 22.10.2014;
- Fontana Salice (San Mauro Forte), D.D.R. n. 126 del 27.08.2014;
- Fontana Vignale (San Mauro Forte), D.D.R. n. 127 del 27.08.2014;
- Palazzo Arcieri Bitonti (San Mauro Forte), D.D.R. n. 151 del 07.12.2005;
- Palazzo D'Eufemia (San Mauro Forte), D.M. del 28.10.1980;
- Palazzo Del Turco (San Mauro Forte), D.M. del 28.10.1980;
- Palazzo Di Sanza (San Mauro Forte), D.M. del 16.12.1998;
- Palazzo Lauria (San Mauro Forte), D.M. del 08.10.1980;
- Torre feudale (San Mauro Forte), D.M. del 10.09.1997;
- Castello (Stigliano), notifica del 29.04.1914 rinnovata il 04.08.1931;
- Palazzo Campobasso (Stigliano), D.M. 15.02.97;
- Palazzo Formica (Stigliano), D.M. 23.07.88;
- Palazzo del Monte (Stigliano), D.D.R. 14.01.2004;
- Edificio civile abitazione p.zza Marconi (Stigliano), D.D.R. 12.07.2004;
- Masseria Santo Spirito (Stigliano), Declaratoria 12.07.89;
- Masseria Grancia di San Martino (Stigliano), D.M. 07.09.89;
- Masseria Gannano di Sotto (Stigliano), D.M. 11.12.89;
- Palazzo Palazzo Correale (Stigliano), D.D.R. 22.12.2005;
- Masseria Caputo (Stigliano), D.M. 11.06.1990;
- Acquedotto e mulino Gannano (Stigliano), D.D.R. 10.11.2006;
- Palazzo Galante (Stigliano), D.S.R. n. 7 del 29.03.2017.

1.2.b. beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1:

I centri storici dei Comuni di San Mauro Forte, Salandra, Ferrandina, Stigliano, Craco, Garaguso.

1.2.c. vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni architettonici:

Legge Regionale 54/2015. Il richiedente ha prodotto l'elaborato grafico A16a22_SMF_Carta_aree_e_siti_non_idonei_AllB che mette in evidenza le interferenze tra il patrimonio architettonico e le fasce di rispetto previste da suddetta legge.

L'analisi del progetto rispetto alle fasce di rispetto come individuate nell'Allegato A della L.R. 54/2015 mette in evidenza quanto segue:

- (i) *La turbina identificata dalla sigla WTG1 si trova nella fascia di rispetto di 5 km dal perimetro del centro storico di Salandra;*
- (ii) *le turbine identificate dalle sigle WTG11 e WTG12 si trovano nella fascia di rispetto di 500 m del Fosso Vallone;*
- (iii) *la turbina identificata dalla sigla WTG13 si trova nella fascia di rispetto di 500 m del Fiume Cavone e Torrente la Salandrella;*
- (iv) *Le turbine identificate dalle sigle WTG1, WTG2, WTG10, WTG11, WTG12, WTG13, WTG14 si trovano nella fascia di rispetto di 10 km dal Castello di Uggiano (Ferrandina), bene monumentale isolato e in altura.*

1.3. Beni archeologici

1.3.a. dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del CBCP (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

Nell'area interessata dal progetto ricadono tre tratturi vincolati ai sensi del D.M. 22/12/1983, ubicati nel



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

comune di San Mauro Forte:

- Tratturo n.63: "Tratturo di San Leonardo";
- Tratturo n.65: "Tratturo di Priati";
- Tratturo n.66: "Tratturo Stigliano-Ferrandina".

In particolare, il cavidotto interferisce in più punti con il tratturo di Priati e con quello di Stigliano Ferrandina mentre in un punto il cavidotto attraversa il tratturo di San Leonardo. Inoltre, gli aerogeneratori WTG01, WTG02, WTG03, WTG04 e WTG05 sono collocati nelle immediate vicinanze dei tratturi di Priati e di Stigliano-Ferrandina.

Nel comune di San Mauro Forte, oltre ai tratturi, non sono presenti altre aree vincolate archeologicamente.

Nel comune di Salandra è presente una sola area sottoposta a vincolo archeologico diretto e indiretto (Santuario di Madonna del Monte, D.M. 20/03/1995) posta a circa 9 km dall'area di progetto (distanza calcolata dall'aerogeneratore WTG14).

- 1.3.c vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni architettonici e/o di beni archeologici;

Legge Regionale 54/2015: l'area di progetto ricade nel comparto territoriale n.9, "la chora metapontina interna", individuata dalla Legge Regionale come area non idonea comprendente i comuni di Calciano, Garaguso, Oliveto Lucano, Ferrandina e San Mauro Forte. Tale territorio costituisce "un cordone intorno al territorio coloniale vero e proprio della città di Metaponto, una fascia in cui intensi sono stati i rapporti tra i centri indigeni interni e le nuove presenze coloniali: le numerose attestazioni relative a tutti i momenti di vita della città confermano per l'area un livello di attenzione altissimo" (L.R. 54/2015, Allegato A).

2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

2.1 Beni paesaggistici

- 2.1.a. Indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi dei SLA (intervisibilità, etc.), alla qualità architettonica;

Per quanto riguarda le interferenze dirette tra beni paesaggistici e le turbine in progetto, si segnala che:

le turbine identificate dalle sigle WTG11 e WTG12 si trovano nella fascia di rispetto di 500 m (L.R. 54/2015, Allegato A) del Fosso Vallone;

la turbina identificata dalla sigla WTG13 si trova nella fascia di rispetto di 500 m del Fiume Cavone e Torrente la Salandrella.

Dall'elaborato VIA_SMF_Tav12_Mappa_intervisibilita, che tuttavia non prende in esame la totalità dell'area vasta di studio così come determinata ai sensi del D.M. 10/09/2010, risulta che l'impianto è sicuramente visibile dal centro storico di Salandra e di San Mauro Forte.

In ultimo, si segnala che la realizzazione dell'impianto comprometterebbe la vista panoramica da Ferrandina verso il castello di Uggiano.

- 2.1.b. Indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere (solo quelli che abbiano una rilevanza tale da costituire insieme all'intervento in esame un impatto paesaggistico non accettabile).

Parco Eolico "Piana di San Giovanni", comuni di Ferrandina, Salandra e Garaguso, 10 Turbine di altezza complessiva pari a 179,5 metri (fonte dimensioni degli aerogeneratori: rsdi.regione.basilicata.it), in esercizio.

2.2 Beni architettonici

- 2.2.a. Analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto architettonico e in particolare con i beni architettonici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze.

I lavori in oggetto interessano i beni architettonici presenti a San Mauro Forte, Salandra, Ferrandina, Stigliano, Craco, Garaguso, intesi come belvedere da cui si può godere di bellezze panoramiche (art. 136, comma 1, lettera d del D.Lgs. 42/2004). Per una disamina al riguardo, si rimanda alla lettura del punto 2.1.a.



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Per quanto riguarda le interferenze dirette tra beni architettonici e le turbine in progetto, si segnala che le turbine identificate dalle sigle WTG1, WTG2, WTG10, WTG11, WTG12, WTG13, WTG14 si trovano nella fascia di rispetto di 10 km (L.R. 54/2015, Allegato A) dal Castello di Uggiano (Ferrandina), bene monumentale isolato e in altura. La vista panoramica da Ferrandina verso il castello di Uggiano è già parzialmente compromessa dalla presenza dell'impianto eolico denominato "Piana di San Giovanni" e verrebbe ulteriormente compromessa dall'impianto in progetto, come evidenziato nel fotoinserimento "ITW_SMF_INT_MIBACT_I04.C".

Inoltre, adottando come punto di vista la Torre feudale di San Mauro Forte (VIA_SMF_Tav11_RENDERING e ITW_SMF_INT_MIBACT_I04.A) risulterebbero nitidamente visibili 3 turbine.

2.3 Beni archeologici

Dal documento di valutazione preventiva del rischio archeologico allegato al progetto si evince che il territorio all'interno del quale si inserirebbe l'impianto eolico rappresenta un comprensorio di particolare interesse archeologico, in cui è documentata una diffusa presenza antropica e nel quale è presente una fitta rete tratturale. L'esame della bibliografia e dei dati di archivio, che ha interessato gli interi territori comunali di San Mauro Forte e di Salandra, ha portato all'individuazione di 25 siti di interesse archeologico. Nell'area interessata dal progetto ricadono tre dei suddetti siti (la numerazione è quella utilizzata nel documento suddetto):

- Sito 12 (località Serra d'Ulivo): area di frequentazione di età arcaica e di età romano-imperiale situata in prossimità dell'aerogeneratore WTG14 e del cavidotto di collegamento tra gli aerogeneratori WTG14 e WTG13. Le ricognizioni territoriali svolte in questa area segnalano un rischio archeologico di livello medio.
- Sito 14 (località Priati): da questa località proviene una stele iscritta con dedica ad Eracle in lingua greca, rinvenuta fortuitamente nel 1881 e conservata al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Per questa area, posta in prossimità del cavidotto di collegamento tra gli aerogeneratori WTG01 e WTG02, le ricognizioni territoriali hanno individuato un livello di rischio archeologico alto.
- Sito 15 (località Monte Priato): dalle pendici del Monte Priato provengono importanti testimonianze archeologiche attestanti un'intensa frequentazione dell'area in età lucana. Sono stati rinvenuti i resti di fattorie sparse nel territorio con annesse necropoli e collegate ad ampi spazi agricoli. A poca distanza vi è il sito 13 (località Piana Santa Maria) dove si conservano i resti di un'abitazione di età lucana. L'interesse dell'area, collocata nelle adiacenze dell'aerogeneratore WTG01 e del cavidotto di collegamento tra gli aerogeneratori WTG01 e WTG02, è stata confermata dalle ricognizioni territoriali (concentrazione di materiale ceramico e laterizi e probabili emergenze strutturali di età antica), che segnalano un livello di rischio archeologico alto, e dalla fotointerprezione archeologica (anomalia Id_1 che lascia ipotizzare la presenza nel sottosuolo di probabili resti murari).

Inoltre, nell'area interessata dal progetto ricadono tre tratturi vincolati ai sensi del D.M. 22/12/1983, ubicati nel comune di San Mauro Forte:

- Tratturo n.63: "Tratturo di San Leonardo";
- Tratturo n.65: "Tratturo di Priati";
- Tratturo n.66: "Tratturo Stigliano-Ferrandina".

In particolare, il cavidotto interferisce in più punti con il tratturo di Priati e con quello di Stigliano Ferrandina mentre in un punto il cavidotto attraversa il tratturo di San Leonardo. Inoltre, gli aerogeneratori WTG01, WTG02, WTG03, WTG04 e WTG05 sono collocati nelle immediate vicinanze dei tratturi di Priati e di Stigliano-Ferrandina.

3. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Questa Soprintendenza, esaminati gli elaborati progettuali,

- vista l'istruttoria del Funzionario Archeologo Responsabile della Tutela Archeologica dell'area interessata dall'intervento;
 - vista l'istruttoria del Funzionario Architetto Responsabile della Tutela del Paesaggio delle aree interessate dall'intervento;
- ritiene che la realizzazione dell'impianto in questione non sia compatibile con la tutela paesaggistica e



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

archeologica dei luoghi.>

CONSIDERATO che il **Servizio II della Direzione generale ABAP**, con nota prot. n. 23906 del 12/07/2021, ha formulato il seguente contributo istruttorio:

<Si fa seguito alla nota prot. 25645 del 18.09.2019, con la quale codesto Servizio ha richiesto valutazioni in merito al progetto in epigrafe, e alla nota prot. 6103 del 31.05.2021 con la quale la SABAP della Basilicata (di seguito "Soprintendenza") trasmette il proprio parere.

Esaminata la documentazione di progetto, così come integrata dalla ITW San Mauro Forte S.r.l. con nota del 25.02.2020, e in particolare gli elaborati archeologici, lo scrivente Servizio comunica quanto segue.

Considerato quanto riportato nella Relazione archeologica di progetto e nel citato parere della Soprintendenza, si prende atto del potenziale archeologico del territorio nel quale le opere in progetto sono localizzate, caratterizzato da una capillare e continuata frequentazione antropica e da una fitta rete tratturale;

Considerato che, a seguito delle indagini relative alla fase prodromica della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, è stato possibile individuare le seguenti interferenze delle opere con le evidenze archeologiche note:

- Aerogeneratore WTG14:
 - loc. Serra dell'Ulivo, area di frequentazione di età arcaica e di età romano-imperiale (Sito 12);
- Aerogeneratore WTG01:
 - loc. Monte Priato, fattorie sparse nel territorio con annesse necropoli di età lucana (Sito 15);
 - loc. Piana Santa Maria, abitazione di età lucana (Sito 13);
- Cavidotto di collegamento tra gli aerogeneratori WTG01 e WTG02:
 - loc. Monte Priato, fattorie sparse nel territorio con annesse necropoli di età lucana (Sito 15);
 - loc. Piana Santa Maria, abitazione di età lucana (Sito 13);
 - area di frammenti sparsi di materiale ceramico e laterizi e probabili emergenze strutturali (survey);
- Cavidotto di collegamento tra gli aerogeneratori WTG14 e WTG13:
 - loc. Serra dell'Ulivo, area di frequentazione di età arcaica e di età romano-imperiale (Sito 12);
- Cavidotto esterno:
 - Tratturo n. 63: "Tratturo di San Leonardo";
 - Tratturo n. 65: "Tratturo di Priati";
 - Tratturo n. 66: "Tratturo Stigliano-Ferrandina";

Considerata infine la contiguità degli aerogeneratori WTG01, WTG02, WTG03, WTG04 e WTG05 con i citati tratturi;

Si concorda con le valutazioni della Soprintendenza competente nel ritenere il progetto in argomento non compatibile con le esigenze della tutela archeologica.>

CONSIDERATO che l'impianto per la produzione di energia da fonte eolica di cui trattasi è costituito da 14 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 5,2 MW, per una potenza elettrica complessiva pari a 72,80 MW ed è localizzato nei Comuni di San Mauro Forte, Salandra e Garaguso in Provincia di Matera, con aerogeneratori aventi altezza al mozzo pari a 149 m., diametro di 162 m. per un'altezza complessiva di 230 m.; è prevista, inoltre, la realizzazione di un elettrodotto in antenna a 150 kV di collegamento dalla sottostazione elettrica MT/AT alla futura stazione elettrica 150 kV che TERNA realizzerà per collegare l'impianto alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN);

CONSIDERATO che l'assetto vincolistico dell'area di riferimento, quest'ultima calcolata nel buffer distanziale di 11,5 km sulla base di quanto disposto dal D.M. 10 settembre 2010, come meglio dettagliato nel parere endoprocedimentale della Soprintendenza competente sopra richiamato, comprende aree e beni tutelati ai sensi degli artt. 136 e 142 comma 1, *lett. c), f), m)*, nonché dalla parte II del D. Lgs n. 42 del 2004;

CONSIDERATO E VALUTATO che, *in riferimento agli aspetti paesaggistici*, la realizzazione degli aerogeneratori di progetto, come si evince dagli elaborati grafici, andrebbe ad interferire con un paesaggio a matrice prevalentemente rurale e caratterizzato da antichi segni di antropizzazione come i percorsi tratturali ed importanti siti archeologici, e che, all'interno dell'area vasta di indagine è possibile segnalare la presenza di numerosi beni tutelati ai sensi della Parte III del D. Lgs n. 42 del 2004, come meglio dettagliato nel parere della competente Soprintendenza;

VALUTATO inoltre, che per la localizzazione dell'impianto in esame, si segnalano **interferenze con le fasce di rispetto previste dalla legge regionale n. 54 del 2015** che, seppur il proponente non abbia prodotto



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

specifici elaborati di valutazione delle interferenze con i buffer di cui all'Allegato A, possono essere evidenziate di seguito, nello specifico:

- le turbine identificate dalle sigle WTG11 e WTG12 si trovano nella fascia di rispetto di 500 m (L.R. 54/2015, Allegato A) del *Fosso Vallone*;
- la turbina identificata dalla sigla WTG13 si trova nella fascia di rispetto di 500 m del *Fiume Cavone e Torrente la Salandrella*;
- la turbina identificata dalla sigla WTG1 si trova nella fascia di rispetto di 5 km dal perimetro del *centro storico di Salandra*;
- le turbine identificate dalle sigle WTG1, WTG2, WTG10, WTG11, WTG12, WTG13, WTG14 si trovano nella fascia di rispetto di 10 km dal *Castello di Uggiano*, bene monumentale isolato e in altura nel comune di Ferrandina;

VALUTATO che, *in riferimento agli aspetti percettivi*, come è possibile desumere dall'elaborato *VIA_SMF_Tav12_Mappa_intervisibilita*, risulta che l'impianto è sicuramente visibile dal centro storico di Salandra e di San Mauro Forte e, inoltre, che la realizzazione dell'impianto, con aerogeneratori alti 230 m., comprometterebbe la vista panoramica da Ferrandina verso il *Castello di Uggiano*;

VALUTATO, nello specifico che, gli aerogeneratori WTG1, WTG2, WTG10, WTG11, WTG12, WTG13, WTG14 si trovano nella fascia di rispetto di 10 km (L.R. 54/2015, Allegato A) dal *Castello di Uggiano (Ferrandina)*, bene monumentale isolato e in altura e pertanto la loro localizzazione rientrerebbe in un'area ritenuta non idonea dalla L.R. n. 55 del 2015 all'istallazione di impianti eolici di grande generazione;

RITENUTO, inoltre che, la vista panoramica da Ferrandina verso il *castello di Uggiano* è già parzialmente compromessa dalla presenza dell'impianto eolico denominato "*Piana di San Giovanni*" e verrebbe ulteriormente compromessa dall'impianto in progetto, come evidenziato nel fotoinserimento "*ITW_SMF_INT_MIBACT_I04.C*";

CONSIDERATO E VALUTATO, inoltre, che, *in riferimento agli impatti cumulativi, il contesto territoriale* in cui l'impianto in esame si inserisce, in riferimento al buffer di 11,5 km determinato ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, **sebbene risulti caratterizzato dalla presenza di aerogeneratori già realizzati e dalla presenza di impianti fotovoltaici in esercizio, è uno dei pochi lembi di territorio a non essere stato ancora del tutto aggredito dalla presenza di elementi detrattori del paesaggio e che per tale motivo risulta, senza dubbio, meritevole di azioni di salvaguardia e tutela da parte di questa Amministrazione;**

VALUTATO, inoltre che, il contesto paesaggistico in esame, rientrante nell'ambito di paesaggio del PPR della Regione Basilicata denominato "*collina argillosa*", soprattutto nel territorio compreso tra Ferrandina e San Mauro Forte, si caratterizza per una connotazione rurale di alto pregio paesaggistico in cui la lettura della matrice territoriale e delle sue componenti risulta essere relativamente integra e non compromessa da infrastrutture invasive e compromissive; con particolare attenzione, poi, c'è da segnalare la connotazione del tutto tipica del paesaggio olivicolo della cintura periurbana di San Mauro Forte che verrebbe fortemente compromesso dalla realizzazione dell'intervento in esame;

RITENUTO, a tale riguardo, opportuno citare la recente deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2020 in riferimento alla valutazione di impatto ambientale del Progetto di Parco eolico "Cerignola Borgo Libertà" sito nei comuni di Cerignola e Ascoli Satriano, in provincia di Foggia, in cui si prende atto - riportando quanto affermato da questo Ministero - da un lato che "*la realizzazione del progetto in questione determinerebbe un notevole impatto cumulativo dovuto alla presenza, nella medesima area, di ulteriori aerogeneratori, già in funzione o in fase di progetto*" dall'altro si riconosce l'impianto è localizzato "*in una zona non ancora compromessa dalla realizzazione di impianti FER, dove sono ancora leggibili i caratteri del territorio agrario dotato di una lunga tradizione d'uso e di particolari segni storico-insediativi, ormai perduti nelle aree limitrofi ad ovest e a sud-ovest, dove la presenza di numerosi aerogeneratori ha trasformato tali territori in contesti a carattere industriale e riprova quest'ultimo della capacità distorsiva della qualità paesaggistiche delle aree interessate che questa tipologia di impianti è in grado di generare*". **Da queste ultime valutazioni, in analogia, è facile dedurre quindi che se il territorio circostante risulta ormai**



compromesso dalla presenza degli impianti FER, ne esiste ancora una piccola porzione che non è stata interessata dalla realizzazione di impianti eolici e in cui, grazie ai limitati processi di antropizzazione, è ancora possibile rileggere alcune peculiarità di un paesaggio ormai quasi dimenticato meritevole di essere tutelato in difesa dei significativi valori naturalistici, paesaggistici e storico-ambientali di cui è testimone;

VALUTATO che, *in riferimento agli aspetti della tutela del patrimonio architettonico*, oltre che segnalare la presenza all'interno dell'area vasta d'indagine di 11,5 km, di numerosi beni tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs n. 42 del 2004, come meglio dettagliato nel parere della competente Soprintendenza, è doveroso evidenziare che il contesto di riferimento si caratterizza dalla presenza di importanti capisaldi architettonici di carattere identitario come il *Castello di Uggiano e la Torre feudale di San Mauro Forte* a partire dai quali, sono evidenti le interferenze visive con il progetto in esame (cfr. elaborati grafici di progetto *VIA_SMF_Tav11_RENDERING* e *ITW_SMF_INT_MIBACT_I04.A* e "*ITW_SMF_INT_MIBACT_I04.C*");

CONSIDERATO che, *in riferimento agli aspetti della tutela del patrimonio archeologico*, l'area in cui il progetto si inserisce è caratterizzata da una capillare e continuata frequentazione antropica e da una fitta rete tratturale;

CONSIDERATO E VALUTATO che, nell'area interessata dal progetto ricadono tre tratturi vincolati ai sensi del D.M. 22/12/1983, ubicati nel comune di San Mauro Forte quali: il *Tratturo n.63: "Tratturo di San Leonardo"*, il *Tratturo n.65: "Tratturo di Priati"* e il *Tratturo n.66: "Tratturo Stigliano-Ferrandina"* e che, inoltre, l'area di progetto ricade nel comparto territoriale n.9, "*la chora metapontina interna*", individuata dalla Legge Regionale n. 54 del 2015 come *area non idonea* comprendente i comuni di Calciano, Garaguso, Oliveto Lucano, Ferrandina e San Mauro Forte, in quanto tale territorio costituisce "*un cordone intorno al territorio coloniale vero e proprio della città di Metaponto, una fascia in cui intensi sono stati i rapporti tra i centri indigeni interni e le nuove presenze coloniali: le numerose attestazioni relative a tutti i momenti di vita della città confermano per l'area un livello di attenzione altissimo*" (L.R. 54/2015, Allegato A);

VALUTATO, nello specifico, che gli aerogeneratori di progetto e i tracciati dei cavidotti di collegamento interferiscono direttamente con evidenze archeologiche note, come di seguito si dettaglia:

- Aerogeneratore WTG14:
 - loc. Serra dell'Ulivo, area di frequentazione di età arcaica e di età romano-imperiale (Sito 12);
- Aerogeneratore WTG01:
 - loc. Monte Priato, fattorie sparse nel territorio con annesse necropoli di età lucana (Sito 15);
 - loc. Piana Santa Maria, abitazione di età lucana (Sito 13);
- Cavidotto di collegamento tra gli aerogeneratori WTG01 e WTG02:
 - loc. Monte Priato, fattorie sparse nel territorio con annesse necropoli di età lucana (Sito 15);
 - loc. Piana Santa Maria, abitazione di età lucana (Sito 13);
 - area di frammenti sparsi di materiale ceramico e laterizi e probabili emergenze strutturali (survey);
- Cavidotto di collegamento tra gli aerogeneratori WTG14 e WTG13:
 - loc. Serra dell'Ulivo, area di frequentazione di età arcaica e di età romano-imperiale (Sito 12);
- Cavidotto esterno:
 - Tratturo n. 63: "Tratturo di San Leonardo";
 - Tratturo n. 65: "Tratturo di Priati";
 - Tratturo n. 66: "Tratturo Stigliano-Ferrandina";

CONSIDERATA inoltre, la contiguità degli aerogeneratori WTG01, WTG02, WTG03, WTG04 e WTG05 con i citati tratturi;

RITENUTO in conclusione, di dover al riguardo ribadire, per quanto attiene agli aspetti di competenza di questa Direzione, le seguenti puntualizzazioni:

- la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014, in proposito, definisce l'effetto di "irradiamento" dei beni paesaggistici presenti in un'area "*quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...), ritenendo quindi che il paesaggio, quale bene*



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo”, ovvero dai beni culturali e paesaggistici presenti nell’area;”

- nel procedimento di VIA la valutazione di questa Direzione generale, insieme a quella della Soprintendenza ABAP competente, si estende a considerare l’intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell’accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall’art. 131 del D.Lgs. 42/2004 a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici.
- tale tipo di valutazione è ribadita dal D.lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo allegato VII vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici) che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto;
- secondo l’art. 131, co. 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio *“La tutela del paesaggio ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime”;*
- nell’area vasta di riferimento dell’intervento in esame sono presenti numerosi beni culturali e paesaggistici, puntualmente elencati e descritti dalla competente Soprintendenza ABAP con il parere sopra riportato, rappresentativi di specifici contesti paesaggistici che, nell’insieme, costituiscono la specifica qualità identitaria del territorio e la testimonianza della stratificazione storica del contesto ovvero la manifestazione del relativo paesaggio come oggi godibile;
- la realizzazione dell’impianto proposto, con le notevoli dimensioni degli aerogeneratori, e delle opere infrastrutturali ad essi direttamente connessi, totalmente fuori scala ed estranei rispetto agli elementi strutturali del paesaggio rurale apporterebbe, inoltre, sostanziali modifiche ai paesaggi sopra descritti così come oggi percepibili anche dai diffusi punti di vista dinamici possibili lungo la rete infrastrutturale esistente nell’area vasta;
- il contesto di riferimento è caratterizzato dalla presenza di importanti capisaldi architettonici di carattere identitario come, fra i tanti, il *Castello di Uggiano* e da una importante consistenza del patrimonio archeologico, come precedentemente evidenziato;

CONSIDERATO che, quindi, sulla base di tali enunciazioni, la mancanza di un adeguato quadro programmatico dello sfruttamento della risorsa energetica eolica rende difficile assicurare il rispetto della “capacità” di carico del territorio e l’equilibrio tra le nuove infrastrutture energetiche e le vocazioni territoriali meritevoli di tutela;

CONSIDERATO che anche il Documento relativo alla SEN 2017 del 10 novembre 2017, ha affrontato il tema della programmazione della localizzazione sul territorio degli impianti eolici, riconoscendo “la progressiva saturazione dei siti”, proponendo di “sperimentare la possibilità di individuare le aree idonee alla realizzazione degli stessi”, **presupponendo quindi la possibilità/necessità di pianificare in anticipo la localizzazione di nuovi impianti eolici, considerata l’impossibilità di assicurare l’equilibrio tra insediamento di nuove infrastrutture energetiche e vocazioni territoriali al di fuori di un’adeguata pianificazione;**

RITENUTO utile sottolineare come la più recente Proposta del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e Clima richiama, ancora, la necessità di prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, fermo restando che *“la condivisione degli obiettivi nazionali con le Regioni sarà perseguita definendo un quadro regolatorio nazionale che, in coerenza con le esigenze di tutela delle aree agricole e forestali, del patrimonio culturale e del paesaggio, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, stabilisca criteri*



(condivisi con le Regioni) sulla cui base le Regioni stesse procedano alla definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili. (cfr. Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, a cura di MISE, MATTM E MIT)";

TENUTO CONTO delle valutazioni della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio competente per territorio condivise, per quanto di competenza, anche dal Servizio II di questa Direzione generale;

Questa Direzione Generale

VISTA ed ESAMINATA la documentazione presentata;


VISTE ed ESAMINATE le osservazioni pervenute ai sensi dell'art. 24 co. 3 del D.Lgs. n. 152/2006;

RITENUTO di poter aderire al parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, così come condiviso, per gli aspetti di propria competenza, dal Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" di questa Direzione generale;

CONSIDERATO che il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, all'art. 25 comma 1 lettera *b*) punto 2), apportando modifiche all'art. 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ha escluso, per i procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del medesimo articolo e all'art. 28, l'applicazione dell'art. 10-*bis* della L. 7 agosto 1990, n. 241;

ESPRIME PARERE CONTRARIO

in ordine all'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al "progetto di un impianto eolico costituito da 14 aerogeneratori, per una potenza complessiva pari a 72,8 MW e delle relative opere connesse, ricadente nei comuni di San Mauro Forte, Salandra e Garaguso tutti in Provincia di Matera" presentata dalla Soc. ITW San Mauro Forte s.r.l.

Il responsabile del procedimento 
U.O.T.T. n. 9 - Arch. Gilda Di Pasqua
(tel. 06/6723.4166 – gilda.dipasqua@beniculturali.it)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V
Arch. Rocco R. TRAMUTOLA

IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Federica GALLONI)

